

Sabato, 29 ottobre 2016 - Aggiornato alle 6.00

Gli enti possono «patteggiare» le sanzioni interdittive

Per la Cassazione, poiché sono sanzioni principali, devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo e alla durata

Ad una società o ad un ente possono essere applicate sanzioni sia **pecuniarie** che **interdittive** nel caso in cui un soggetto commetta un reato contro l'industria o il commercio, nell'interesse e a vantaggio dell'ente stesso.

L'art. 25-octies del DLgs. 231/2001 prevede, infatti, che – in caso di condanna per una delle fattispecie in esso richiamate – si applichino all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del medesimo decreto.

Tale ultima norma distingue le sanzioni in **quattro categorie** – pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza – e, al secondo comma, elenca le possibili sanzioni interdittive: la sospensione e la revoca delle autorizzazioni; 2) il divieto di contrarre con la P.A.; l'esclusione da agevolazioni e finanziamenti; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La **Cassazione**, nella sentenza n. **45472** depositata ieri, si è trovata ad affrontare un caso in cui erano state comminate ad una srl tutte le sanzioni interdittive **congiuntamente**, a fronte della contestazione del reato di commercializzazione di molluschi pescati abusivamente (art. 515 c.p.).

Il giudice per le indagini preliminari aveva, infatti, interpretato il citato art. 25-octies ritenendo che l'uso, nella disposizione, del plurale implicasse la possibilità/doverosità di un'applicazione **cumulativa** delle sanzioni **interdittive**, quale conseguenza della condanna e a prescindere dall'accordo delle parti.

Nel caso di specie va, tra l'altro, evidenziato che il procedimento si era concluso con un **“patteggiamento”** sia nei confronti della persona fisica imputata sia nei confronti della società (artt. 444 c.p.p. e 63 del DLgs. 231/2001); accordo che contemplava la sola sanzione del divieto di pubblicizzazione di beni e servizi.

Al riguardo, i giudici di legittimità ricordano il principio per cui, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (‘patteggiamento’), queste non possono vincolare il giudice con un accordo avente ad oggetto anche le pene **accessorie**, le misure di sicurezza o la confisca, essendo dette misure fuori dalla loro disponibilità. Ne consegue che, nel caso in cui il consenso si riferisca anche ad esse, il **giudice non è obbligato** a recepire o non recepire per intero l'accordo, rimanendo vincolato soltanto ai punti che possono essere oggetto dell'accordo.

A sostegno di tale impostazione viene richiamato quanto stabilito dalla giurisprudenza prevalente nell'ambito della responsabilità degli enti riguardo al sistema **sanzionatorio “binario”** che comprende le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive (in particolare si veda Cass. SS.UU. n. 26654/2008).

Le sanzioni interdittive costituiscono sanzioni principali con funzione prevalentemente general-preventiva, potendo, in ragione del tipo prescelto, paralizzare l'attività dell'ente oppure condizionarne l'operatività, attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o la sottrazione di risorse finanziarie (Cass. n. 45130/2008).

Queste sono inoltre ‘sanzioni obbligatorie’, posto che, in presenza di una delle fattispecie tipicamente previste e di almeno una delle condizioni previste dal DLgs. 231/2001, il giudice ha l'obbligo – e non la

facoltà – di disporre l'applicazione, salva, evidentemente, la discrezionalità della scelta secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 14 DLgs. 231/2001 che definiscono i criteri di commisurazione e di scelta.

Non è possibile l'applicazione cumulativa in violazione dell'accordo

Pertanto, poiché le sanzioni interdittive sono “sanzioni principali”, non già “accessorie”, esse devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al “tipo” e alla “durata”.

Di conseguenza **non** è ammissibile l'applicazione **cumulativa** delle sanzioni interdittive, in violazione dell'accordo processuale raggiunto sull'applicazione della sola sanzione del divieto di pubblicizzazione di beni e servizi; il rapporto negoziale intercorso tra le parti, infatti, preclude al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell'accordo e incide sul consenso prestato.

Diversa è la situazione riguardo alla **confisca**, nel senso che quest'ultima – pur essendo sanzione principale – è obbligatoria ed espressamente esclusa dalla disponibilità negoziale delle parti in forza di quanto stabilito dall'art. 19 del DLgs. 231/2001.